



PROVINCIA DI FERMO

*Regolamento
per il funzionamento
della Conferenza per le Autonomie Locali.*

n. 15

Indice

Art. 1 Conferenza Provinciale delle Autonomie

Art. 2. Funzioni

Art. 3 Convocazione

Art. 4 Presidente

Art. 5 Segretario

Art. 6 Comitato esecutivo

Art. 7 Validità delle adunanze

Art. 8 Svolgimento delle adunanze

Art. 9 Adunanza aperta

Art. 10 Approvazione

Articolo 1
(Conferenza provinciale delle Autonomie)

1. La conferenza provinciale delle autonomie, da qui in poi conferenza, è un organo collegiale ausiliario della Provincia istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 5 settembre 1992 n. 46 funzionale al raccordo fra la Provincia e tutte le autonomie locali comprese nel territorio provinciale.
2. La conferenza ha sede presso il palazzo dell'Amministrazione Provinciale, salvo casi particolari nei quali il Presidente della conferenza può convocarla in sedi diverse.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta Provinciale, che la presiede, dai Presidenti delle Comunità Montane o da loro delegati, e dai Sindaci dei Comuni della Provincia o da loro delegati. La delega può essere conferita ad un altro componente della conferenza ovvero ad un assessore. Ogni componente non può avere più di una delega.
4. Le adunanze della conferenza sono pubbliche e possono parteciparvi, senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali.

Articolo 2
(Funzioni)

1. La conferenza deve essere sentita almeno annualmente sugli strumenti generali annuali di programmazione della Regione e della Provincia.
2. Esprime parere preventivo:
 - a) sul programma provinciale di investimento che individua gli interventi degli enti locali da finanziare ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 46 del 1992;
 - b) sui programmi pluriennali della Provincia e delle Comunità Montane entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi;
 - c) sui programmi pluriennali dei Comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della Provincia;
 - d) quando la legge statale o regionale prevede il parere dei rappresentanti del territorio e per tale parere non sia già costituito uno specifico organo;
 - e) quando il Presidente della Provincia ritiene opportuno che la Provincia si doti di tale parere.
3. Coordina le indicazioni dei Comuni e delle Comunità Montane in riferimento al documento di indirizzo per il programma regionale di sviluppo entro 30 giorni dalla sua approvazione. Nello stesso termine formula le osservazioni al documento di indirizzo del programma regionale di sviluppo che vengono trasmesse dalla Provincia al Consiglio delle autonomie.

Articolo 3
(Convocazione)

1. Il Presidente convoca la conferenza:
 - a) almeno una volta l'anno per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2;
 - b) quando sia necessario per gli adempimenti dei commi 2 e 3 dell'art. 2;
 - c) quando ne fanno richiesta almeno 10 sindaci o la maggioranza dei Presidenti delle Comunità Montane comprese nel territorio provinciale.
2. Le convocazioni sono effettuate a mezzo di avviso scritto e contengono il luogo, la data e l'ora di inizio nonché l'ordine del giorno determinato dal Presidente.

3. L'avviso di convocazione è inviato a mezzo di raccomandata con ricevute di ritorno almeno cinque giorni prima della seduta o notificato ai componenti, anche a mezzo fax, di cui si conserva la ricevuta.
4. In casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere trasmesso ventiquattro ore prima anche a mezzo di telegramma.
5. Il Presidente, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 1, invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.
6. Il Presidente della conferenza, per sopravvenute esigenze può, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, trasmettere un ordine del giorno aggiuntivo.
7. Nei termini di cui ai commi 3 e 4 sono inclusi i giorni festivi.
8. Gli argomenti non contemplati all'ordine del giorno non possono essere trattati in adunanza tranne che per volontà unanime di tutti i componenti di diritto presenti alla Conferenza.

Articolo 4 (Presidente)

Il Presidente della Provincia presiede e coordina la conferenza e il comitato esecutivo di cui all'art. 6, salvo il caso di delega all'assessore competente per materia in caso di assenza o grave impedimento.

Articolo 5 (Segretario)

1. Svolge le funzioni di segretario della conferenza il Segretario Generale della Provincia coadiuvato, al fini della redazione del verbale, da un funzionario incaricato della formale stesura dello stesso.
2. Il Verbale della seduta è sottoscritto unicamente dal Presidente e dal Segretario Generale.
3. In caso di assenza o di impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.
4. Per il contenuto del verbale, la cura dello stesso, la registrazione delle adunanze e le forme di pubblicità dei pronunciamenti della conferenza, vale quanto previsto per il Consiglio Provinciale.

Articolo 6 (Comitato esecutivo)

1. L'attività della conferenza è supportata da un Comitato Esecutivo composto dal Presidente della Provincia, che lo presiede, e da due membri eletti dai componenti della conferenza come previsto all'art. 1 comma 3 del presente regolamento. Ogni membro della conferenza ha diritto di esprimere una sola preferenza; a parità di voto viene eletto il più anziano di età.
2. L'elezione dei membri del comitato esecutivo avviene nella prima adunanza della conferenza; gli eletti debbono comunicare per iscritto l'accettazione della nomina effettuata dal Presidente. Il comitato esecutivo è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Comunità Montane membri del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della L.R. 4 del 2007.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e, in caso di necessità, può essere anche convocato in via informale dal Presidente.
4. Il comitato esecutivo:

- a) svolge funzioni propositive d'impulso nei confronti della conferenza e attua gli indirizzi generali definiti dalla stessa;
 - b) cura i rapporti con lo Stato, la Regione, gli altri Enti Locali, le organizzazioni sociali e produttive per quanto riguarda i problemi delle autonomie.
5. Il Presidente può conferire ai componenti del comitato esecutivo compiti di coordinamento in settori omogenei di attività.
 6. I componenti elettivi del comitato esecutivo decadono da tali funzioni se non partecipano per tre adunanze consecutive alle riunioni della conferenza regionale e del comitato esecutivo. In tal caso, oltre che nei restanti casi di decadenza previsti dalla legge o di dimissione dei membri del comitato esecutivo, si provvede alla loro sostituzione mediante nuova elezione da parte della conferenza.

Articolo 7

(Validità delle adunanze)

1. Le sedute della Conferenza Provinciale delle Autonomie sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in carica della conferenza.
3. La seconda convocazione avrà luogo quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione; sarà valida quando il numero dei partecipanti presenti sia almeno un quarto dei componenti di diritto.
4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere inseriti argomenti non compresi nell'ordine del giorno dalla prima convocazione.
5. Agli effetti del computo del numero legale i componenti la conferenza presenti alla seduta, ma che non partecipano alla votazione, sono considerati come astenuti.
6. Si presume che la conferenza sia sempre in numero legale per la validità della seduta tuttavia se un componente chiede la verifica del numero legale il Presidente dispone in tal senso. Il richiedente, in caso di votazione, è considerato presente.

Articolo 8

(Svolgimento delle adunanze)

1. All'inizio dell'adunanza, dopo la verifica dei presenti, il Presidente designa almeno due scrutatori e dichiara aperta la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sullo svolgimento della discussione e la disciplina generale delle adunanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
3. Nel caso in cui l'adunanza vada deserta o si concluda senza alcuna deliberazione non si procede ad ulteriori convocazioni della conferenza sui medesimi argomenti.

Articolo 9

(Adunanza aperta)

1. Quando rilevanti motivi d'interesse generale della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente può indire un'adunanza aperta; deve procedere obbligatoriamente a tale indizione quando ne facciano richiesta formale almeno un terzo dei componenti di diritto della conferenza.
2. Alla seduta di cui al punto 1 possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, di altre Province, dei Comuni e delle organizzazioni religiose, sociali, politiche, culturali ed economiche.
3. Le persone presenti hanno diritto di parola.

4. In tali sedute non possono essere adottati provvedimenti amministrativi nè posti in discussione argomenti diversi da quelli inseriti all'ordine del giorno.
5. Qualora tali riunioni si concludano con un voto che può avere per oggetto un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o la nomina di una commissione per presentare ad altre autorità o enti gli intendimenti sui problemi trattati, alle relative votazioni prendono parte solo i membri della conferenza delle autonomie.

Articolo 10
(Approvazione)

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/00 l'approvazione del presente regolamento e le successive modificazioni sono di competenza del Consiglio Provinciale.
2. Per tutto quanto non specificato valgono le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.